

FOCSIV- Volontari nel mondo

Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario - ETS

REGOLAMENTO

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento dispone norme attuative e integrative dello Statuto vigente (approvato dall'Assemblea nei giorni 10-11 giugno 2023), come previsto dall'art. 28 dello stesso.

Ai fini di una doverosa aderenza allo Statuto, ne ripropone alcuni articoli di particolare rilevanza.

È stato approvato in Consiglio Nazionale nella riunione del 06/06/2024 ed entra in vigore all'atto della sua ratifica in Assemblea il giorno 22/06/2024

Cap. 1 - SOCI

1.1 Possono aderire all'Associazione "FOCSIV – Volontari nel mondo" – Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario – ETS (in seguito solo "Associazione"), assumendo la qualifica di Soci e versando la quota associativa come definita nel capitolo 6 del presente Regolamento: Organismi, Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, ivi incluse le Imprese Sociali, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e la cui ammissione sia stata deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, nei termini individuati nell'art. 10 dello Statuto.

1.2 Ammissione, recesso, decadenza, esclusione dei Soci

Prima dell'ammissione è necessaria una reciproca conoscenza tra il Candidato e l'Associazione.

Tale conoscenza deve ordinariamente maturare entro un anno dalla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione del Candidato Socio è formulata per iscritto dal/dalla suo/a Legale Rappresentante e indirizzata al/alla Presidente dell'Associazione. A seguito del ricevimento di tale domanda, il/la Presidente, o suo/a delegato/a, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, si fa carico di richiedere al Candidato la documentazione utile a una prima valutazione della sua ammissibilità. In particolare, verrà richiesto di fornire lo Statuto, il Regolamento, i dati relativi alle attività promosse nei "Paesi con cui collaboriamo" e in Italia, i bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni, il bilancio sociale quando previsto dalla normativa.

L'ammissione al periodo di conoscenza è proposta e motivata dal/dalla Presidente al Consiglio Nazionale che, in caso di approvazione, definisce le modalità e i criteri a cui attenersi per l'istruttoria.

Il Consiglio Nazionale può incaricare un/una Consigliere/a di accompagnare il Candidato per tutto il periodo suddetto, verificandone la corrispondenza agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Volontari nel mondo.

In particolare, per quanto attiene la riconoscibilità dell'ispirazione cristiana, nel corso della istruttoria si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 3.2 dello Statuto e sarà data opportuna informazione e comunicazione all'Assemblea al momento della presentazione della candidatura.

A completamento del periodo di conoscenza, il Consiglio Nazionale propone l'ammissione o meno, con relazione, all'Assemblea.

Un Organismo cessa di far parte dell'Associazione dal momento in cui in Assemblea è comunicato il recesso o è dichiarata la decadenza o l'esclusione.

Ogni Socio può recedere dall'Associazione, notificando la propria rinuncia per iscritto al/alla Presidente, il/la quale ne dà comunicazione al primo Consiglio Nazionale e questo alla prima Assemblea.

La proposta di ammissione/recesso/decadenza/esclusione di un Socio da parte del Consiglio Nazionale all'Assemblea sarà opportunamente motivata in base agli art. 9 e 10 dello Statuto e applicata con criteri di inclusività.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 10.1 comma c) dello Statuto, si precisa che "programma di cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario o solidarietà internazionale" è da intendersi come "attività continuativa di promozione integrale della persona nei Paesi con cui collaboriamo".

CAP. 2 - RAPPORTI TRA LA FEDERAZIONE E I SOCI E DEI SOCI TRA LORO

2.1 L'Associazione promuove la crescita dei Soci per un'azione costantemente adeguata alle esigenze delle popolazioni di cui si pongono al servizio e al loro auto sviluppo. Essa persegue questo obiettivo nel rispetto dell'autonomia dei singoli Soci nelle loro attività e modalità operative e dei rapporti diretti che intercorrono tra essi.

2.2 L'Associazione promuove e realizza iniziative, servizi e strumenti atti a raggiungere tale scopo e ne favorisce la realizzazione da parte dei Soci.

2.3 Per un servizio migliore e più efficace alle popolazioni dei Paesi con cui collaboriamo, l'Associazione favorisce e sostiene le iniziative di cooperazione tra i Soci.

2.4 In particolare, ai sensi dell'Art.3 dello Statuto l'Associazione:

a) svolge la funzione di rappresentanza e tutela dei Soci, come specificato nel capitolo 3 del presente Regolamento

b) opera per lo sviluppo del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale, promuovendo e sostenendo, in sede nazionale e internazionale, lo sviluppo di organizzazioni e di iniziative che ne favoriscano la crescita, l'operatività e la visibilità.

Volontari nel mondo.

c) opera per la promozione di politiche e di cultura di pace, di giustizia sociale e dei diritti umani per tutti e tutte:

- promuovendo e sostenendo azioni e iniziative di lobbying e di advocacy in particolare presso le istituzioni nazionali e internazionali;
- elaborando e diffondendo documenti di posizionamento e ogni altra documentazione atta a promuovere politiche e prassi di pace, di giustizia sociale e di rispetto della dignità della persona nei suoi diversi profili identitari;
- promuovendo e partecipando a reti e coordinamenti nazionali e internazionali che, agendo in coerenza con i dettami e i principi statutari, operano per il conseguimento di questi obiettivi;
- promuovendo e sostenendo campagne di sensibilizzazione e di advocacy sulle principali tematiche connesse con la giustizia sociale e i rapporti internazionali;

d) contribuisce alla sensibilizzazione, alla formazione e alla concertazione tra i Soci con:

- riflessioni, aggiornamenti e proposte per rispondere meglio ai bisogni nel Sud del mondo;
- condivisione delle esperienze dei Soci e a valorizzazione delle loro specificità e presenze sul campo;
- formazione con le relative metodologie;
- proposte di collaborazione e di lavoro in rete tra i Soci;
- documentazione e pubblicazioni;
- valorizzazione delle migliori pratiche e delle eccellenze orientate al bene comune.

2.5 L'Associazione agisce a nome dei Soci nelle iniziative di comunicazione, promozione e rappresentanza. La realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo è compito e responsabilità dei Soci, singolarmente o in unione tra di loro.

2.6 I Soci si impegnano a sostenere l'Associazione e a evidenziare in ogni iniziativa e comunicazione la loro appartenenza a essa, utilizzandone il nome e il marchio, secondo criteri individuati con apposito documento predisposto dal Consiglio Nazionale.

Cap. 3 - RAPPORTI ESTERNI

Rappresentanza (vedi anche art. 5.6 "Deleghe")

3.1 L'Associazione ha ruoli di rappresentanza dei Soci nei confronti delle istituzioni civili ed ecclesiali.

La titolarità di tale rappresentanza è del/della Presidente dell'Associazione, che può delegare il/la Vicepresidente, i/le Consiglieri/e, rappresentanti dei Soci e altre persone per compiti determinati e tempi definiti.

3.2 I luoghi di elaborazione delle linee di rappresentanza sono gli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Le posizioni ufficiali di particolare rilevanza strategica e politica dell'Associazione sono prese dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto; esse costituiscono per i Soci elementi vincolanti di orientamento e indirizzo.

3.3 Le linee programmatiche della rappresentanza, gli ambiti e i criteri per il suo esercizio sono indicati dall'Assemblea nelle sue funzioni ordinarie.

3.4 Ogni Socio o persona delegata a rappresentare l'Associazione dovrà attenersi alle posizioni e agli orientamenti espressi dall'Associazione, ovvero dovrà attivarsi per ricercare il confronto e la condivisione delle posizioni da assumere con gli Organi preposti.

3.5 I Soci e le persone delegate sono impegnati al rispetto dell'unitarietà delle posizioni dell'Associazione verso l'esterno, con:

- adeguata preparazione e democraticità delle decisioni; obbligo di informazione reciproca tempestiva e chiara;
- gestione secondo la struttura associativa definita dallo Statuto;
- In caso di inadempienza, il Consiglio Nazionale può applicare eventuali sanzioni.

Rapporti con la Chiesa

3.6 L'Associazione è composta da organismi di ispirazione cristiana ed è quindi un'espressione dell'impegno della Chiesa Italiana per la promozione umana, la giustizia sociale, i diritti umani e la pace nel mondo.

3.7 L'Associazione collabora con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), partecipando attivamente agli ambiti e alle iniziative da questa promossi attinenti alle proprie finalità e attività. L'Associazione può mettere a disposizione della CEI risorse umane e competenze, quale contributo specifico sui temi del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionali e su quelli della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani per tutti e tutte. In particolare, l'Associazione partecipa al Consiglio Missionario Nazionale – Fondazione Missio e intrattiene collaborazioni continuative con gli Uffici competenti della CEI.

3.8 Per la collaborazione e le relazioni con la CEI l'Associazione si avvale del Rappresentante della CEI di cui all'articolo 24 dello Statuto.

3.9 L'Associazione promuove e favorisce il collegamento dei Soci con le Chiese nei territori in cui essi operano. Favorisce inoltre la collaborazione e l'interscambio con le altre realtà ecclesiali che operano nell'ambito della cooperazione missionaria tra le Chiese, del dialogo ecumenico e interreligioso e della solidarietà internazionale, nonché con le realtà cattoliche e di ispirazione cristiana impegnate per la promozione della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani per tutti e tutte.

Rapporti con altri Enti

3.10 L'Associazione svolge la sua funzione di rappresentanza dei Soci:

- promuovendo interlocuzioni presso governi, istituzioni pubbliche e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, per lo sviluppo della cooperazione e del volontariato internazionale;
- rappresentando l'insieme dei Soci nelle sedi istituzionali;
- rappresentando l'insieme dei Soci e, per delega, i singoli Soci che lo richiedono, nei confronti di enti nazionali e internazionali, commissioni, reti del terzo settore e di ogni altro ambito dell'area della cooperazione e della solidarietà internazionali.

Volontari nel mondo.

Cap. 4 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

4.1 Gli Organi e le cariche dell'Associazione sono espressione della pluralità dei Soci e dell'impegno di servizio dei medesimi verso l'Associazione.

4.2 L'espletamento delle funzioni degli Organi e delle cariche della Federazione, fatta eccezione per il/la Presidente, è inteso come prestazione volontaria. I criteri per i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali sono definiti dal Consiglio Nazionale.

4.3 All'interno dello stesso Organo, ogni Socio non può ricoprire più di una carica.

Assemblea dei Soci.

4.4 L'Assemblea si riunisce ordinariamente entro dicembre per l'approvazione delle linee programmatiche e del conto preventivo di gestione ed entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale. L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno; può essere anche convocata su richiesta scritta, con ordine del giorno, formulata da almeno un terzo dei Soci. Le riunioni dell'Assemblea sono di norma precedute dall'invio di adeguato materiale preparatorio sui principali argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione indica anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione e in ogni caso l'ordine del giorno.

4.5 All'Assemblea partecipano i/le Legali Rappresentanti dei Soci, che possono delegare un/una socio/a del proprio Organismo, oppure il/la rappresentante di un altro Organismo Socio.

4.6 Le deleghe devono essere presentate al/alla Presidente dell'Associazione in forma scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. All'Assemblea possono partecipare in qualità di uditori senza diritto di voto, gli Organismi che hanno fatto richiesta di adesione.

4.7 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione che può delegare la conduzione dei lavori ad altra persona.

All'inizio di ogni seduta viene nominato un/una Segretario/a, che può essere scelto/a anche tra persone non facenti parte dell'Assemblea. Il/la Segretario/a è incaricato/a della stesura del verbale della seduta che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

4.8 L'Assemblea discute e delibera in merito ai documenti presentati dal Consiglio Nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 15 d) dello Statuto.

Consiglio Nazionale

4.9 Il Consiglio Nazionale è presieduto dal/dalla Presidente. Si riunisce almeno 6 (sei) volte l'anno. Deve inoltre essere convocato entro 30 (trenta) giorni a seguito di richiesta scritta, con ordine del giorno, di 1/3 (un terzo) dei/delle componenti del Consiglio Nazionale.

4.10 Su proposta del/della Presidente, il Consiglio Nazionale può cooptare persone al di fuori dei/delle componenti eletti/e, in considerazione delle loro competenze.

4.11 Per l'elezione del Consiglio Nazionale l'Assemblea, almeno 90 (novanta) giorni prima delle votazioni, definisce il numero e la ripartizione delle circoscrizioni elettorali e il numero di consiglieri/e da eleggere per ognuna di esse. Di ciò, il/la Presidente dà immediata comunicazione per iscritto ai Soci. Le circoscrizioni elettorali sono definite in base alla distribuzione geografica delle sedi legali dei Soci.

I/le componenti del Consiglio Nazionale sono eletti/e a scrutinio segreto e sulla base di una o più liste delle candidature presentate almeno 30 (trenta) giorni prima delle votazioni. Se sono presenti più liste, ognuna di esse è esplicitamente collegata alla candidatura di un/una Presidente e un/una Vicepresidente, che vengono eletti/e con votazione distinta e indipendente dall'elezione dei/delle consiglieri/e.

Ogni singola candidatura deve essere sottoscritta da almeno 8 (otto) Soci.

È auspicabile che i Soci presentino candidature di soggetti che rivestono il ruolo di Presidente o comunque che rivestono ruoli apicali all'interno del proprio Ente di appartenenza.

Per la votazione si procede come segue:

- i/le candidati/e vengono inseriti/e, in ordine alfabetico e con indicazione dell'organismo di appartenenza, in un elenco suddiviso nelle circoscrizioni elettorali. Se sono presentate più liste, l'elenco sarà suddiviso anche per le diverse liste;
- ogni Socio può esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) dei/delle consiglieri/e da eleggere per ogni circoscrizione.

Risultano eletti/e i/le candidati/e che hanno raggiunto, in ognuna delle circoscrizioni elettorali, il maggior numero di preferenze conformemente alla quota di consiglieri/e a essa assegnata con delibera Assembleare. Le dimissioni di un/una componente del Consiglio Nazionale vanno comunicate per iscritto al/alla Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decesso di un/una componente del Consiglio Nazionale, subentra il/la primo/a dei/delle non eletti/e della medesima circoscrizione elettorale.

In assenza di questi/e, l'Assemblea procede nella prima seduta utile all'elezione del/della nuovo/a Consigliere/a ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. 4.11 del presente Regolamento.

Il/la nuovo/a Consigliere/a resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Nazionale.

4.12 I/le componenti del Consiglio Nazionale sono tenuti/e alla riservatezza relativamente a informazioni e atti inerenti al proprio ufficio. Sono inoltre tenuti/e a mantenere un collegamento costante con tutti i Soci.

Volontari nel mondo.

4.13 Le riunioni del Consiglio Nazionale sono di norma precedute dall'invio di adeguato materiale preparatorio sugli argomenti principali all'ordine del giorno.

4.14 All'inizio di ogni seduta del Consiglio Nazionale viene nominato un/una Segretario/a, che può essere scelto/a anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale. Il/la Segretario/a è incaricato/a della stesura del verbale che viene sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

Presidente

4.15 Il/la Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi; garantisce nei confronti dell'Assemblea l'esecuzione dei deliberati e dei dettati statutari; presiede, sovrintende e monitora il corretto funzionamento degli Organi statutari, nonché l'efficacia dell'operato dell'insieme dell'Associazione e la sua coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale. Il/la Presidente, inoltre, cura i rapporti con i Soci e si fa carico di promuovere l'Associazione presso realtà potenzialmente interessate a collaborare e/o aderire.

Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea, scegliendolo/la tra le persone fisiche indicate dai Soci; le candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci entro il termine di 30 (trenta) giorni prima delle votazioni. Ogni candidatura è esplicitamente collegata a quella del/della Vicepresidente di cui all'art. 4.16. La votazione è a scrutinio segreto e associata all'elezione del/della Vicepresidente. Si richiede in 1^a elezione la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti, in 2^a elezione la maggioranza semplice dei votanti.

In caso di temporaneo impedimento, il ruolo di Presidente viene esercitato dal/dalla Vicepresidente ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto. In caso di dimissioni, si procede alla elezione del/della nuovo/a Presidente alla prima Assemblea utile.

Vicepresidente

4.16 Il/la Vicepresidente è eletto/a dall'Assemblea scegliendolo tra le persone fisiche indicate dai Soci; le candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci entro il termine di 30 (trenta) giorni prima delle votazioni. Ogni candidatura è esplicitamente collegata a quella del/della Presidente. La votazione è a scrutinio segreto e associata all'elezione del/della Presidente. È comunque possibile il voto disgiunto, ossia la votazione di un/una Vicepresidente diverso/a da quello/a associato/a al/candidato/a Presidente.

4.17 In caso di dimissioni, si procede alla elezione del/della nuovo/a Vicepresidente alla prima Assemblea utile.

Nel periodo di vacatio, il Consiglio Nazionale può incaricare un/una proprio/a componente di esercitare pro tempore tale ruolo.

Organo di controllo

4.18 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, secondo i dettami dello Statuto. Nel caso in cui sia costituito da un Collegio, nella prima riunione elegge il/la proprio/a Presidente. Alle riunioni partecipa il/la Tesoriere, se convocato/a dal/dalla Presidente medesimo/a.

Collegio dei Probiviri

4.19 Il Collegio dei Probiviri al suo interno elegge un/una Presidente, che provvederà alle convocazioni del Collegio tramite comunicazione scritta, inclusa la posta elettronica, inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, unitamente all'Ordine del Giorno.

In caso di dimissioni o decesso di un/una componente, subentra nella carica il/la primo/a dei/delle candidati/e non eletti/e.

Qualora non vi siano altri/e candidati/e non eletti/e, in occasione della prima Assemblea utile, si provvederà alla elezione del/della nuovo/a componente del Collegio, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri in carica.

Tesoriere

4.20 Il/la Tesoriere è nominato/a dal Consiglio Nazionale. È nominato/a tra persone con comprovata competenza nella gestione amministrativa e contabile e può essere scelto/a anche tra persone non facenti parte del Consiglio Nazionale. Il/la Tesoriere resta in carica 4 (quattro) anni e comunque non oltre la durata del Consiglio Nazionale in carica. Può essere rinominato/a.

4.21 Il/la Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione. In particolare: predispone i bilanci, cura i rapporti di natura economica con i Soci, verifica e autorizza le operazioni di pagamento e riscossione, proponendo al/alla Presidente eventuali deleghe per le operazioni di ordinaria amministrazione. Di concerto con il/la Presidente, collabora con il/la Direttore/trice per la definizione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente e i/le collaboratori/trici della Federazione.

In caso di temporaneo impedimento il Consiglio Nazionale può sostituirlo/a ad interim con un/una componente dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina del/della nuovo/a Tesoriere al primo Consiglio Nazionale utile.

4.22 Il Bilancio consuntivo di ogni esercizio è sottoposto a certificazione da parte del Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro dei Revisori legali, nominato dal Consiglio Nazionale secondo i dettami dello Statuto. Il Consiglio Nazionale può affidare l'esercizio della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dallo Statuto. I documenti contabili non devono lasciare la sede dell'Associazione; eccezioni a fronte di esigenze documentate possono essere decise congiuntamente dal/dalla Presidente e dal/dalla Tesoriere.

Ufficio di Presidenza

4.23 L'Ufficio di Presidenza è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vicepresidente e dal/dalla Tesoriere. Il/la Direttore/trice partecipa alle riunioni dell'Ufficio, su invito del/della Presidente.

L'Ufficio si riunisce su convocazione del/della Presidente, secondo necessità e opportunità. Ha funzioni organizzative, istruttorie e propositive nei confronti del Consiglio Nazionale, che viene costantemente aggiornato. Ne cura l'attuazione delle delibere, secondo le indicazioni del/della Presidente.

Volontari nel mondo.

Direttore/Direttrice

4.24 Il/la Direttore/trice è nominato/a, su proposta del/della Presidente, dal Consiglio Nazionale. È scelto/a tra persone di comprovata capacità nella gestione delle risorse umane, economiche e materiali, nelle relazioni istituzionali, nelle relazioni interassociative e nella promozione e gestione del lavoro in rete. Il/la Direttore/trice resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato/a.

4.25 Il/la Direttore/trice è responsabile dello sviluppo delle attività, dei servizi, dell'organizzazione, del funzionamento delle strutture e degli strumenti di cui l'Associazione si dota; opera in sintonia con il/la Presidente, secondo una logica unitaria e coerente, in base a direttive, deleghe e al mansionario approvati in Consiglio Nazionale.

Rappresentante CEI

4.26 Il Rappresentante della CEI, di cui all'art. 24 dello Statuto: partecipa al discernimento dottrinale e pastorale nell'ambito delle attività degli Organi dell'Associazione;

- coadiuva il/la Presidente nelle relazioni con la CEI e con le altre istituzioni ecclesiali;
- coadiuva il/la Presidente e gli Organi Sociali nella promozione di iniziative di incontro e confronto sul senso cristiano del volontariato internazionale e su temi che facilitano il collegamento tra il messaggio evangelico e l'attività specifica dell'Associazione
- coadiuva il/la Presidente e gli Organi Sociali nella promozione di iniziative, di incontro e confronto con i soci e con gli Assistenti Ecclesiali dei Soci”;

Cap 5 - STRUMENTI E STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 L'Assemblea, nell'ambito dell'approvazione della Programmazione e del Bilancio, definisce le strutture e gli strumenti di cui intende dotarsi per il perseguimento degli obiettivi fissati e la realizzazione delle attività programmate.

5.2 Gli strumenti e le strutture dell'Associazione svolgono:

- Attività di supporto istituzionale e di segreteria inerenti agli organi dell'Associazione e alle funzioni di rappresentanza nazionale e internazionale, sia per quanto attiene la preparazione di questi momenti, sia per l'espletamento diretto di eventuali attività delegate.
- Attività per favorire l'incontro, il confronto, lo scambio e la maturazione comune tra gli Organismi, sia attraverso le attività previste dalla Programmazione stabilita, sia supportando il lavoro dei Tavoli, delle Aggregazioni e dei Gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale. A tal fine, sarà cura delle strutture dell'Associazione salvaguardare i dati relativi alle attività svolte dalla stessa e dai suoi Soci, per istituire banche dati per una opportuna divulgazione del “sistema Focsiv”.
- Attività dirette alla promozione e al sostegno del volontariato internazionale, in modo prioritario, nonché degli altri settori dell'impegno di solidarietà e cooperazione internazionale, che comportano sia ruoli di servizio che di iniziativa associativa.
- Attività di promozione e gestione di servizi connessi agli obiettivi e alle iniziative dell'Associazione messi a disposizione di tutti i Soci.
- Attività di reperimento e gestione dei fondi necessari per la migliore realizzazione delle attività programmate.

Volontari nel mondo.

5.3 Tavolo dei/delle Direttori/Direttrici o facenti funzione

Ha un ruolo informativo, consultivo, di collegamento, propositivo, ma non deliberativo.

Il Consiglio Nazionale ne definisce mandato, durata, guida e ne valuta le proposte.

E' organizzato e convocato dal/dalla Direttore/trice di concerto con l'Ufficio di Presidenza, anche su proposta dei Soci.

Non riveste ruolo politico e istituzionale.

5.4 Aggregazioni

Hanno un ruolo informativo, consultivo, di collegamento, propositivo, ma non deliberativo.

Il Consiglio Nazionale ne definisce mandato, durata, guida e ne valuta le proposte.

Sono organizzate e convocate dal/dalla Coordinatore/trice della singola aggregazione di concerto con l'Ufficio di Presidenza, anche su proposta dei Soci.

Non rivestono ruolo istituzionale.

5.5 Gruppi di lavoro

Hanno un ruolo istruttorio, di analisi e approfondimento. Il Consiglio Nazionale ne definisce composizione, modalità di coordinamento, mandato, durata e ne valuta le proposte. Sono organizzati e convocati dal/dalla Coordinatore/trice incaricato/a, di concerto con il/la Direttore/trice. Non rivestono ruolo istituzionale.

5.6 Deleghe (vedi anche artt. 3.1 – 3.5 “Rappresentanza”)

E' previsto l'istituto della delega. La delega è attribuita preferenzialmente al ruolo istituzionale, piuttosto che alla persona fisica che lo ricopre.

Il testo della delega comprenderà:

- elenco poteri conferiti nei vari ambiti per i quali è attribuita la delega stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: rappresentanza istituzionale, rapporti di lavoro, gestione amministrativa e tecnico immobiliare, sicurezza);
- durata;
- possibilità o meno di sub-delega, con definizione di quali poteri è concesso sub-delegare;
- tempi e modalità di rendicontazione del/della delegato/a al delegante;
- precisazione se la delega è automaticamente trasferita o meno, in caso di cambio nel ruolo delegato.

In particolare, è opportuna l'approvazione delle deleghe all'inizio di ogni mandato del Consiglio Nazionale.

Cap. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

6.1 Ogni Socio partecipa al raggiungimento della sostenibilità del bilancio dell'Associazione con le quote associative, non rimborsabili. Se l'ammissione avviene nel corso dell'Assemblea di approvazione del bilancio (di norma entro il primo semestre), la quota sarà dovuta nella misura del 50%. Se l'ammissione avviene in una successiva Assemblea dell'anno (secondo semestre), la quota sarà dovuta a partire dall'esercizio successivo.

6.2 Il criterio di contribuzione ai costi dell'Associazione è basato su proporzionalità e solidarietà ed è commisurato alle capacità contributive dei singoli Soci. L'Assemblea fissa la percentuale di computo della quota, l'ammontare minimo e massimo che la delimitano e approva annualmente la lista nominativa delle quote che i singoli Soci dovranno versare.

6.3 Ogni Socio deve procedere al pagamento delle quote associative entro e non oltre sei mesi dalla delibera assembleare di approvazione della lista delle quote nominative.

Eventuali deroghe devono essere concordate con il/la Tesoriere.

In caso di mancato pagamento delle quote dell'esercizio precedente, il Socio non può esercitare il diritto di voto, né candidare propri/e rappresentanti agli Organi e alle cariche dell'Associazione.

6.4 La quota sociale di ciascun Socio è calcolata in misura percentuale, fissata dall'Assemblea, sul Bilancio Consuntivo d'Esercizio del Socio dell'anno precedente (secondo quanto disposto al comma 2 del presente articolo), tenendo ferma una quota minima e una massima indicate dalla stessa Assemblea.

Qualora non sia possibile ottenere il Bilancio corretto dell'ultimo esercizio, la quota verrà calcolata sull'ultimo bilancio disponibile con una maggiorazione del 10% per ogni anno intercorso.